



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Minimi e forfetari: impatto dell'obbligo di fattura elettronica generalizzata dal 2024

di Francesco Zuech

Seminario di specializzazione

Minimi e forfetari: la nuova fatturazione e i nuovi scontrini elettronici

Scopri di più

A partire dal prossimo 1.1.2024, tutti i contribuenti forfetari e minimi (senza più esoneri per soglia) devono emettere fatture nel **formato elettronico tramite il Sistema di interscambio**, anche per le fatture nel settore privato. Lo prevede, com'è noto, l'[articolo 18, D.L. 36/2022](#) (misure per l'attuazione del PNRR) che è intervenuto eliminando dal comma 3, dell'[articolo 1, D.Lgs. 127/2015](#) (disciplina della fatturazione elettronica nel settore privato) la parte della norma che, fino allo scorso 30.6.2022, contemplava, invece, l'esonero *sine die*:

- per i **contribuenti in regime forfetario**, di cui [all'articolo 1, commi da 54 a 89](#), L. 190/2014 e;
- per i **soggetti in regime di vantaggio**, di cui [all'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011](#) (minimi "residuali").

La novità citata, contemplata all'[articolo 18, comma 3, D.L. 36/2022](#), "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti". Come precisato nella FAQ n. 150 del 22.12.2022, la norma va interpretata nel senso che per tutti i soggetti per i quali l'obbligo non è decorso fin dal scorso 1.7.2022 "**l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024 indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022**". Si tratta, ovviamente, di una **decorrenza senza mai più ritorno al regime analogico** (si pensi, ad esempio, ad un ex ordinario – già obbligato alla fatturazione elettronica dal 2019 - che entra successivamente in regime forfetario). L'allargamento dell'obbligo di fatturazione elettronica, anche ai piccoli soggetti in questione, è ascrivibile all'autorizzazione n. 2021/2251/UE, con cui l'Italia è **stata autorizzata ad imporre** – fino a fine 2024 - il **formato elettronico**, estendendolo (a differenza della precedente decisione 2018/853/UE) **anche ai c.d. soggetti in franchigia**.

Rimane ovviamente fermo che, anche per i forfetari/minimi residenti:

- l'obbligo della fatturazione elettronica riguarda **le fatture verso i soggetti**



residenti/stabiliti (verso i non residenti rimane valida la fattura analogica, salvo – come diremo – l'onere della comunicazione esterometro che, dallo scorso 1.7.2022, va gestito con le medesime modalità – XML – della fattura elettronica);

- la fattura elettronica è comunque già da tempo **obbligatoria**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 209](#) e seguenti, L. 244/2007 e D.M. 55/2013) per le **forniture verso le pubbliche amministrazioni** individuate dall'ISTAT nell'elenco delle amministrazioni inserite nel **conto economico consolidato** ([circolare n. 9/E/2019](#) 4.1);
- l'**uso della fattura elettronica rimane**, tuttavia, **vietato** (ci sarà proroga anche per il 2024) per le **fatture oggetto di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, a norma dell'[articolo 10-bis, D.L. 119/2018](#), nonché per i soggetti non tenuti al suddetto invio, con riferimento alle **fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**, ai sensi dell'[articolo 9-bis, D.L. 135/2018](#).

Casistiche

Fatture verso PA DM 55/2013

Obbligo fatturazione elettronica

SI, fattura elettronica PA

Fatture verso non residenti/stabiliti

NO, fermo restando (esportazioni escluse)
obbligo comunicazione esterometro

Fatture verso stabiliti da parte di SI, obbligo fatturazione elettronica dal forfettari/minimi con ricavi/compensi 2021 >1.7.2022 euro 25.000 (*)

Fatture verso stabiliti da parte di SI, obbligo Fatturazione elettronica dal forfettari/minimi con ricavi/compensi 2021 ?1.1.2024 (già dal 2023 nel caso di forfetario euro 25.000 (*) che esce immediatamente dal regime nel caso di superamento della soglia di euro 100.000)

Altre imprese/professionisti per fattura verso SI, obbligo Fe generalizzato dall'1.1.2019 residenti/stabiliti (*) (obbligo anticipato dall'1.7.2018 per subappalti PA e fornitura carburanti per motori, tranne quelli effettuati presso impianti stradali)

(*) La fattura elettronica è vietata per le prestazioni, verso privati, nel settore sanitario.

Infine, giova evidenziare che **l'obbligo della fatturazione elettronica determina**, pur in vigenza di regime forfetario, **una serie di effetti così sintetizzabili**:

- l'obbligo della fatturazione elettronica **trascina l'obbligo dell'esterometro** (il comma 3-bis, dell'[articolo 1, D.Lgs 127/2015](#), vive, infatti, di luce riflessa del comma 3, nel quale, come detto, **non è più previsto l'esonero della fatturazione elettronica per i forfetari e minimi**); va da sé, ovviamente, che nel caso specifico di **acquisti in reverse charge** comunicati al fisco tramite l'esterometro, particolare attenzione dovrà essere prestata anche **sull'obbligo del versamento, tramite F24**, della relativa Iva entro **il 16 del mese successivo** (come conferma anche la [circolare n. 32/E/2023](#)); **non essendo previsti codici ad hoc**, si ritiene debbano essere utilizzati gli ordinari codici tributo previsti per il versamenti mensili dell'Iva (6001 ... 6012);
- **l'assolvimento dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche **va eseguito in modalità**



elettronica, ai sensi del D.M. 17.6.2014 (**non è quindi più possibile** – a differenza delle fatture cartacee - **l'assolvimento tramite contrassegno**);

- l'obbligo della fatturazione elettronica determina **l'obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture attive e di quelle passive ricevute** (in vigore dell'esonero – come precisato nella [circolare n. 9/E/2019](#) 4) il forfetario non aveva, invece, **l'obbligo di conservare digitalmente delle fatture elettroniche** ricevute, nemmeno se consegnate all'indirizzo telematico registrato sul portale dall'Agenzia delle Entrate, fermo restando, invece, **l'obbligo di conservazione analogica**); si ricorda che per la conservazione delle fatture elettroniche è possibile aderire (tramite il portale F&C) al **servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle entrate**;
- l'obbligo della fatturazione elettronica impatta, infine, anche **sui clienti operatori Iva residenti** che – dal 2024 - dovranno **necessariamente pretendere**, anche da parte di minimi e forfetari, il recapito di fatture elettroniche (la fattura cartacea si considera non emessa), pena l'obbligo di **dover attivare la procedura dell'autofattura** denuncia TD20 per non incorrere nella sanzione di cui all'[articolo 6, comma 8, D.Lgs 471/1997](#), come previsto dall'[articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#)).